

# Legge federale sulla procedura penale

**Modifica del 23 marzo 2007**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 maggio 2006<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 15 giugno 1934<sup>2</sup> sulla procedura penale è modificata come segue:

*Art. 17 cpv. 4–7*

<sup>4</sup> Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione indennizza i Cantoni per le spese straordinarie loro occasionate dall'attività che i loro organi svolgono in qualità di polizia giudiziaria della Confederazione.

<sup>5</sup> Il Cantone restituisce alla Confederazione le indennità percepite nella misura in cui le spese straordinarie siano coperte dal pagamento delle spese processuali o da una confisca.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale definisce mediante ordinanza:

- a. le categorie di spese straordinarie che possono essere computate;
- b. l'ammontare delle indennità; può prevedere importi forfettari per i costi del personale.

<sup>7</sup> Nei limiti fissati dall'ordinanza del Consiglio federale, il procuratore generale della Confederazione può convenire con i Cantoni interessati i particolari relativi alla fornitura di prestazioni, alle spese computabili e al loro indennizzo.

*Art. 106 cpv. 2*

*Abrogato*

*Art. 257*

<sup>1</sup> Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione indennizza i Cantoni per le spese straordinarie loro occasionate dalla procedura investigatoria e dall'istruzione.

<sup>2</sup> I particolari relativi all'indennizzo sono retti dall'articolo 17 capoversi 5–7.

<sup>1</sup> FF 2006 3877

<sup>2</sup> RS 312.0

## II

*Disposizione transitoria relativa alla modifica del 23 marzo 2007*

Se sono state fatte valere prima dell'entrata in vigore della modifica del 23 marzo 2007 e non hanno potuto essere indennizzate conformemente al diritto previgente, le spese straordinarie di cui agli articoli 17 capoverso 4 e 257 capoverso 1 occasionate ai Cantoni dopo il 1° gennaio 2002 sono indennizzate in applicazione della modifica del 23 marzo 2007.

## III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 23 marzo 2007

Consiglio nazionale, 23 marzo 2007

Il presidente: Peter Bieri

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Ueli Anliker

*Referendum inutilizzato ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 luglio 2007.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008.

21 novembre 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>3</sup> FF 2007 2097